



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**Registro Ordinanze:1612/2004**  
**Registro Generale:1641/2004**

**Sezione Quarta**

**composto dai Signori:** Pres. Paolo Salvatore  
Cons. Antonino Anastasi  
Cons. Vito Poli  
Cons. Anna Leoni  
Cons. Salvatore Cacace Est.

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **06 Aprile 2004**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*COMUNE DI STRA*

rappresentato e difeso dagli *Avv.ti ALESSIO PETRETTI e GIANLUIGI CERUTI*  
con domicilio eletto in Roma *VIA DEGLI SCIPIONI 268/A presso ALESSIO PETRETTI*

**contro**

*ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.*

rappresentato e difeso dagli *Avv.ti ANDREA MANZI e MAURO ALBERTINI*  
con domicilio eletto in Roma *VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso ANDREA MANZI*

**Interveniente ad Adjuvandum**

*COPPO SONIA, BRUGNOLO ROBERTA e PERINI MICHELE*

rappresentato e difeso dagli *Avv.ti ALESSIO PETRETTI e FRANCESCO ACERBONI*  
con domicilio eletto in Roma *VIA DEGLI SCIPIONI 268/A presso ALESSIO PETRETTI*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR VENETO - VENEZIA : Sezione II 144/2004**, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZ.EDILIZIA PER REALIZZAZ. DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

BRUGNOLO ROBERTA COPPO SONIA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.  
PERINI MICHELE

Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti A.Petretti e Mauro Albertini;

Ritenuto che l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (ad opera del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. n. 259/2003) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia in tal modo assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio(interesse che non risulta fattispecie posto in discussione o in pericolo);

Visto che, nella fattispecie all'esame, anche a voler considerare la disposizione dell'art. 36 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Stra non preclusiva dell'installazione delle infrastrutture "de quibus" nelle cc.dd. "zone residenziali perequate", le infrastrutture stesse sono comunque da considerarsi "servizi", le aree da destinarsi ai quali dovranno tuttavia essere "definite nello strumento attuativo all'interno dell'ambito perequato" (lett. g) del comma 10 dell'art. 5 delle N.T.A.) si che gli stessi non possono considerarsi indiscriminatamente collocati all'interno delle zone in questione;

**P.Q.M.**

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1641/2004 ) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 06 Aprile 2004

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO